



**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE**

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. CE IT -19/478 sito in Ragusa, impresa alimentare Tumino Francesco - Sospensione del riconoscimento

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE n. 853/2004;

VISTO il Decreto legislativo n. 2 del febbraio 2021, n. 27 inerente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REG. UE 2017/625, il quale individua, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome, di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali quali Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali;

VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai dirigenti del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.G. n. 768 del 12 luglio 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Pietro Schembri l’incarico di dirigente responsabile ad interim del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;

VISTA il provvedimento prot. n. 2279 del 14 maggio 2001 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, con il quale è stato attribuito il numero di riconoscimento I-19/478-CE allo stabilimento della ditta Tumino Francesco, sito in Ragusa, contrada Cava Giumenta snc, c.a.p. 97100, per l’esercizio dell’attività di: produzione di prodotti a base di latte, a capacità limitata, aventi caratteristiche tradizionali, riferita alla “Provola ragusana, Caciocavallo ragusano, Ricotta iblea e Ragusano D.O.P.”;

VISTA la nota prot. n. 100851 del 31 luglio 2023 del Comune di Ragusa, pervenuta a mezzo PEC e assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 1° agosto 2023 con numero 26983, con la quale è stata richiesta la sospensione temporanea del numero di riconoscimento I 19/478-CE attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare TUMINO FRANCESCO;

RITENUTO di dovere procedere alla sospensione del riconoscimento;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, **si sospende temporaneamente l’approval number I 19/478-CE** attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare TUMINO FRANCESCO sito in Ragusa, contrada Cava Giumenta snc, c.a.p. 97100.

Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Suap del Comune di RAGUSA per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 08/08/2023

Il Dirigente Servizio
(*Dr.Pietro Schembri*)

La Dirigente dell'U.O. 7.1

(*Dr.ssa Daniela Zora*)